



AC MILAN

**Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche - A.C. Milan S.p.A.
(Codice di Condotta)**

v. 08/2026

Premesse

- i. Il Ministero dell'Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l'A.I.A., l'A.I.C. e l'A.I.A.C. hanno stipulato il 4 agosto 2017 un Protocollo d'Intesa avente ad oggetto l'adozione di una serie di regole destinate a garantire sicurezza negli stadi e, più in generale, in occasione delle manifestazioni calcistiche, con il dichiarato intento di *"realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici"* al fine di tutelare e promuovere la *"dimensione sociale del calcio"*;
- ii. A.C. Milan S.p.A. (di seguito, "Milan") favorisce, ovunque operi, un ambiente sportivo ispirato al rispetto, alla lealtà, alla correttezza e alla collaborazione, e promuove il coinvolgimento e la responsabilizzazione di atleti e tifosi in relazione agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli;
- iii. uno degli strumenti previsti dal Protocollo d'Intesa, per il raggiungimento di tali obiettivi, è la responsabilizzazione delle società professionistiche in materia di politiche di biglietteria, da attuarsi anche attraverso l'introduzione del c.d. "sistema del gradimento";
- iv. il "sistema di gradimento" rappresenta uno strumento messo a disposizione delle società professionistiche per escludere dagli stadi, per un determinato periodo di tempo, i soggetti che hanno assunto un comportamento non conforme al *"codice di condotta e regolamentazione"* adottato dalle società professionistiche;
- v. attraverso il "sistema di gradimento" le società professionistiche si fanno parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente accogliente e sicuro;
- vi. Milan condivide sui piani etico e funzionale l'iniziativa delineata dal Protocollo d'Intesa e, pertanto, ha predisposto il presente Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche (di seguito, "Codice" oppure "Codice di Condotta"), caratterizzato da un sistema privatistico di gradimento, diretto ad escludere dagli stadi, per un periodo determinato in ragione delle violazioni commesse, i soggetti che non ne rispettino le regole. La finalità è di assicurare che lo stadio rappresenti luogo sicuro in occasione degli eventi in esso organizzati da Milan e, per l'effetto, il Codice va ad integrare il corrispondente *Regolamento d'Uso dello Stadio*. Tale Regolamento ed il presente Codice costituiscono parte integrante e vincolante delle Condizioni di Vendita degli abbonamenti e dei titoli di accesso di volta in volta applicabili;
- vii. Milan e i suoi tifosi rispettano l'ordinamento giuridico e ispirano la propria condotta a valori di lealtà, probità e correttezza, onestà, spirito sportivo, rispetto, educazione, nello spirito della convivenza pacifica e del fair play. Milan e i suoi tifosi ripudiano qualunque forma di violenza, così come ogni discriminazione delle persone basata sul genere, sulla etnia, sulla lingua, sulla nazionalità, sulla provenienza territoriale, sul credo religioso, sull'opinione politica, sull'orientamento sessuale, sulle condizioni personali o sociali. Milan e i suoi tifosi rifiutano, altresì, ogni forma di comportamento che sia in contrasto con i principi di correttezza e probità;
- viii. tutti coloro che accedono, a qualsiasi titolo, alle manifestazioni calcistiche svolte nella struttura occupata e/o utilizzata da Milan per le proprie gare casalinghe osservano il rispetto di leggi e regolamenti, improntando il proprio comportamento a valori di civiltà, lealtà, correttezza, probità, rispetto e spirito sportivo;



AC MILAN

- ix. con Comunicato Ufficiale n. 15 del 7 marzo 2018 la FIGC ha modificato l'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva imponendo alle società l'adozione di un Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche e previsto dalle corrispondenti misure disciplinari a carico delle società sportive che non si rendessero adempienti, ovvero, pure aderendo alle predette regole, non applicassero le previste sanzioni di carattere afflittivo;
- x. di conseguenza, Milan, in ossequio all'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, si conforma al c.d. "sistema di gradimento";
- xi. ai sensi dell'art. 12, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., l'attuazione del "sistema di gradimento" comporta per Milan l'obbligo di adottare il presente Codice, in forza del quale Milan è titolare del diritto di inibire l'accesso – alle manifestazioni calcistiche svolte nella struttura occupata e/o utilizzata da Milan per le proprie gare casalinghe – delle persone che pongano in essere condotte in violazione del "Regolamento d'uso dello Stadio" e del presente "Codice di Condotta";
- xii. il possesso di qualsivoglia titolo valido per l'accesso alle manifestazioni calcistiche svolte nella struttura occupata e/o utilizzata da Milan per le proprie gare casalinghe comporta l'accettazione del "Regolamento d'uso dello Stadio" e del presente Codice di Condotta;
- xiii. il Codice di Condotta si applica non solo agli eventi organizzati da Milan per manifestazioni calcistiche di ogni livello (ivi incluse anche le gare amichevoli), ma, più in generale, a qualsiasi altro evento che fosse organizzato da Milan, anche diverso da partite di calcio, pur se non aperto al pubblico;
- xiv. inoltre, il Codice di Condotta trova piena applicazione anche per le gare, amichevoli o ufficiali, disputate da Milan in trasferta e durante gli spostamenti per tale fine dei tifosi;

Tanto premesso, visto l'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., divenuto art. 27 a seguito della riforma del Codice di Giustizia Sportiva, Milan adotta il Codice di Condotta, che viene disciplinato come segue, di cui le premesse formano parte integrante e vincolante.

Art.1 – Definizioni

- Per "Condotta(e) Rilevante(i)" si intende il comportamento posto in essere in violazione del presente Codice e dal cui accertamento consegue la possibilità per Milan di applicare una Sanzione.
- Per "Commissione di Sicurezza" si intende l'organo collegiale, nominato da Milan, deputato alla valutazione delle richieste di revisione delle Decisioni emesse ex art. 9, nelle modalità previste dall'art. 11.
- Per "Commissione di Gradimento" si intendono congiuntamente la Commissione di Vigilanza e la Commissione di Sicurezza di cui all'art. 8 del presente Codice (composte da soggetti diversi), quali organi deputati, rispettivamente, all'accertamento delle Condotte Rilevanti e all'adozione delle relative Decisioni, nonché alla valutazione delle richieste di revisione delle Decisioni stesse.
- Per "Commissione di Vigilanza" si intende l'organo collegiale, nominato da Milan, deputato all'accertamento della Condotta Rilevante e all'irrogazione della Sanzione nei confronti del Tifoso.
- Per "CRN" si intende la Tessera del Tifoso emessa da Milan per l'acquisto, il trasferimento, la cessione, il cambio nominativo, l'utilizzo o la gestione dei titoli di accesso allo Stadio, nonché per l'eventuale fruizione di programmi di fidelizzazione, benefit o servizi connessi;
- Per "Decisione(i)" si intende il provvedimento adottato dalla Commissione di Vigilanza, all'esito della procedura di cui all'art. 9 e completo dei requisiti di cui all'art. 10 del



Codice di Condotta.

- Per "Gara(e)" si intende ogni manifestazione calcistica disputata da Milan nello Stadio.
- Per "Sanzione(i)" si intende la misura applicabile da Milan nei confronti del Tifoso a seguito dell'accertata violazione del Codice di Condotta.
- Per "Stadio" si intende l'intera struttura occupata e/o utilizzata da Milan per disputare le manifestazioni calcistiche casalinghe;
- Per "Stagione(i) Sportiva(e)" si intende l'arco temporale intercorrente dal 1° luglio di ogni anno sino al 30 giugno dell'anno successivo.
- Per "Tifoso (i)" si intende ogni persona a cui può applicarsi il Codice di Condotta.

Art. 2 – Principi

Il possesso di qualsivoglia titolo valido per l'accesso allo Stadio comporta l'accettazione del presente Codice, nonché del "*Regolamento d'uso dello Stadio*" e delle Condizioni di Vendita di volta in volta applicabili.

Il Tifoso, in quanto possessore di un qualsivoglia titolo valido per l'accesso allo Stadio, accetta che Milan, in attuazione del Codice di Condotta, svolga attività di accertamento e controllo nei suoi confronti al fine di prevenire, accertare e sanzionare le Condotte Rilevanti, di cui al presente Codice.

Il Tifoso accetta che Milan, allo scopo di individuare i responsabili di una Condotta Rilevante, ricerchi ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto. Milan potrà, pertanto, avvalersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle immagini del sistema di videosorveglianza, delle relazioni del personale intervenuto addetto alla sicurezza nello Stadio, delle dichiarazioni rese da testimoni, di materiale rinvenuto nel web e/o pubblicato sui social-network, di eventuali atti giudiziari e di ogni altro elemento utile all'obiettivo ricostruzione del fatto.

Il Codice si applica altresì alle condotte poste in essere al di fuori dello Stadio, con qualsiasi mezzo o modalità, fra cui anche dichiarazioni pubbliche, strumenti o canali digitali, quando presentino un collegamento diretto e oggettivamente verificabile con Milan, con una Gara, con un evento o un'attività del Club, con i canali ufficiali di Milan, con dirigenti, tesserati, dipendenti o collaboratori di Milan, quando la condotta sia rivolta nei loro confronti in ragione del rapporto intrattenuto con il Club o dell'attività svolta per lo stesso.

In tali casi assumono rilevanza esclusivamente le condotte di natura violenta, minacciosa, intimidatoria o discriminatoria, quelle che costituiscano incitamento all'odio o alla violenza, le condotte moleste che, per gravità, reiterazione, contenuto o modalità, risultino concretamente intimidatorie o idonee a compromettere la sicurezza o l'incolumità del destinatario, la diffusione di dati personali con finalità o modalità minatorie, intimidatorie o persecutorie, nonché l'organizzazione, la promozione o l'agevolazione di condotte vietate dal presente Codice e i comportamenti concretamente idonei a compromettere la sicurezza delle persone o il regolare svolgimento delle Gare, degli eventi o delle attività di Milan.

Non costituiscono Condotte Rilevanti la mera espressione di opinioni, critiche o valutazioni, anche negative, né l'esercizio dei diritti di cronaca, critica e informazione, purché privi dei caratteri sopra indicati. Parimenti, l'acquisizione e la valutazione di contenuti disponibili online sono effettuate esclusivamente sulla base di specifiche segnalazioni o di elementi circostanziati relativi a una possibile Condotta Rilevante e sono limitate ai contenuti pertinenti e strettamente necessari ai fini dell'istruttoria, essendo esclusa qualsiasi attività di monitoraggio generalizzato, sistematico o preventivo dei comportamenti online dei Tifosi.

Art. 3 – Le Sanzioni

Le Sanzioni applicabili, ai sensi del presente Codice, nei confronti del Tifoso responsabile di una Condotta Rilevante sono le seguenti:

- (a) "Allontanamento": consiste nell'accompagnamento del Tifoso responsabile di una Condotta Rilevante all'esterno dell'area dello Stadio.



L'Allontanamento è disposto quando il Tifoso viene colto nella commissione di una Condotta Rilevante e può essere eseguito dalle forze dell'ordine e/o dagli steward, previa identificazione del Tifoso responsabile.

- (b) "Avvertimento": consiste nell'invito scritto rivolto al Tifoso responsabile della Condotta Rilevante di non reiterare in futuro un'ulteriore Condotta Rilevante.

L'Avvertimento è adottato da Milan per mezzo della Commissione di Vigilanza, all'esito della procedura di cui all'art. 9 del presente Codice.

Nei confronti del Tifoso che riceva il terzo Avvertimento viene automaticamente irrogata la Sospensione del Gradimento per 1 (una) Gara.

- (c) "Sospensione del Gradimento": consiste nell'interdizione dall'accesso allo Stadio da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive.

La Sospensione del Gradimento è adottata da Milan per mezzo della Commissione di Vigilanza, all'esito della procedura di cui all'art. 9 del presente Codice.

La Sospensione del Gradimento comporta il divieto per lo Spettatore sanzionato di acquistare un nuovo titolo di accesso allo Stadio e/o di utilizzare il proprio abbonamento anche attraverso la cessione/cambio nominativo (e ciò senza aver diritto ad alcun rimborso) e/o di utilizzare eventuali ulteriori titoli di accesso allo Stadio.

Fintanto che perdura la Sospensione del Gradimento, saranno altresì sospesi eventuali benefit derivanti da programmi di fidelizzazione.

- (d) "Revoca del Gradimento": consiste nell'interdizione dall'accesso allo Stadio da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Stagioni Sportive.

La Revoca del Gradimento è adottata da Milan per mezzo della Commissione di Vigilanza, all'esito della procedura di cui all'art. 9 del presente Codice.

La Revoca del Gradimento comporta il divieto per il Tifoso sanzionato di acquistare un nuovo titolo di accesso allo Stadio e/o di utilizzare il proprio abbonamento anche attraverso la cessione/cambio nominativo (e ciò senza aver diritto ad alcun rimborso) /o di utilizzare eventuali ulteriori titoli di accesso allo Stadio.

Fintanto che perdura la Revoca del Gradimento, saranno altresì sospesi eventuali benefit derivanti da programmi di fidelizzazione.

Inoltre, le Sanzioni:

- i. possono essere applicate anche congiuntamente, quando non incompatibili. L'adozione di Sanzioni conseguenti le violazioni del Codice di Condotta prescinde da ogni ulteriore azione giuridica intrapresa dalle competenti autorità nei confronti del Tifoso. L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica il diritto di Milan di agire avanti le sedi competenti al fine di tutelare ogni buon diritto leso dal Tifoso;
- ii. in caso di Sospensione del Gradimento di durata pari o superiore a 1 (una) Stagione Sportiva, nonché in caso di Revoca del Gradimento, la CRN associata al Tifoso sanzionato è automaticamente bloccata per l'intera durata della Sanzione. Per effetto del blocco della CRN, il Tifoso sanzionato non potrà utilizzare la stessa, direttamente o indirettamente, per l'acquisto, la prenotazione, il trasferimento, la cessione, il cambio nominativo, l'utilizzo o la gestione di titoli di accesso allo Stadio, né per la fruizione di eventuali programmi di fidelizzazione, benefit o servizi connessi. Resta fermo che il blocco della CRN costituisce effetto automatico della Sanzione e non dà diritto ad alcuna forma di rimborso, indennizzo o compensazione.
- iii. qualora la Sanzione sia applicata nei confronti di un sostenitore della squadra ospite, la Decisione produce effetto in occasione delle future Gare disputate tra Milan e la squadra ospite di riferimento, nella medesima Stagione Sportiva e/o nelle successive Stagioni Sportive comprese nella durata della Sanzione, fino a un massimo di 5 (cinque) Stagioni Sportive. Milan potrà adottare le misure organizzative, tecniche e di ticketing necessarie a dare esecuzione alla Sanzione, anche impedendo l'acquisto, la cessione, il cambio nominativo o l'utilizzo di titoli di accesso relativi alle predette Gare.



Art. 4 – Parametri di valutazione

Nei limiti fissati dal presente Codice, la Commissione di Vigilanza commisura l'applicazione delle Sanzioni in modo proporzionale alla gravità della Condotta Rilevante posta in essere dal Tifoso, desunta dai seguenti parametri di valutazione:

- i. la natura colposa o dolosa della Condotta Rilevante;
- ii. la gravità del pericolo o del danno cagionato dalla Condotta Rilevante;
- iii. la tipologia di interesse offeso dalla Condotta Rilevante;
- iv. le circostanze di tempo e di luogo e ogni altra modalità della Condotta Rilevante;
- v. l'aver commesso in passato una o più Condotte Rilevanti;
- vi. il comportamento successivo alla commissione della Condotta Rilevante;
- vii. l'eventuale concorso di più Tifosi nella commissione della Condotta Rilevante e, in tale circostanza, il ruolo tenuto da ciascuno di questi nella commissione della Condotta Rilevante.

Nel caso in cui la Condotta Rilevante integri anche gli estremi di una violazione del "Regolamento d'uso dello Stadio", le Sanzioni di cui al presente Codice si cumuleranno a quelle previste dal "Regolamento d'uso dello Stadio".

Art. 5 – Spettatori minorenni

Milan ha la facoltà di applicare le Sanzioni anche nei confronti di Spettatori minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il minore in possesso di abbonamento, il cui accompagnatore sia destinatario di un provvedimento inibitorio, potrà accedere allo Stadio solo se accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

Art. 6 – Condotte Rilevanti

Ai fini dell'applicazione del presente Codice, sono espressamente vietate le seguenti Condotte Rilevanti, ove poste in essere all'interno dello Stadio, in occasione delle Gare, durante gli spostamenti da e verso le stesse, ove applicabili, nonché, ove compatibili, anche al di fuori di tali contesti, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Codice:

- a) alterazione della propria identità, travisamento. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 1 (una) stagione;
- b) la sottrazione ai controlli di sicurezza. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Gare;
- c) l'accesso o il tentativo di accesso allo stadio senza un valido titolo di accesso, con un titolo contraffatto o, comunque, sul quale sia indicato un nominativo non corrispondente all'identità del portatore, nonché ogni azione finalizzata a favorire l'accesso illecito a terzi. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive.
- d) l'accesso ad aree diverse da quelle consentite dal titolo di accesso allo Stadio. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Gare;
- e) lo stazionamento sui parapetti o divisori. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Gare;
- f) l'introduzione/uso di apparecchiature professionali non autorizzate per la riproduzione audiovisiva della Gara. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Gare;



AC MILAN

- g) ogni discriminazione delle persone basata sul genere, sulla etnia, sulla lingua, sulla nazionalità, sulla provenienza territoriale, sul credo religioso, sull'opinione politica, sull'orientamento sessuale, sulle condizioni personali o sociali. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 6 (sei) Gare;
- h) il danneggiamento delle strutture dello Stadio. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Gare fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive;
- i) il lancio di oggetti. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Gare fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive;
- j) ogni forma di violenza fisica o verbale. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 2 (due) Gare fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive e/o la Revoca del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Stagioni Sportive a un massimo di 5 (cinque) Stagioni Sportive;
- k) ogni forma di incitamento all'odio e alla violenza. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 2 (due) Gare fino a un massimo di 6 (sei) Gare;
- l) ogni forma di violenza fisica o verbale perpetrata nei confronti del personale addetto alla sicurezza allo Stadio, degli ufficiali di Gara, degli operatori dei media, nonché nei confronti dei calciatori e dello staff delle squadre che partecipano alla Gara. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da 3 (tre) Gare fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive e/o la Revoca del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Stagioni Sportive fino a un massimo di 5 (cinque) Stagioni Sportive;
- m) introduzione, possesso, e consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore al limite consentito e/o di sostanze stupefacenti. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive;
- n) attività di bagarinaggio, anche occasionale, la vendita, il tentativo di vendita e/o l'acquisto attraverso canali non ufficiali o piattaforme di vendita, l'uso di titoli di accesso in violazione delle norme. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o con la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara al massimo di 1 (una) Stagione Sportiva;
- o) l'invasione di campo, anche se connotata da causa festosa, o comunque l'adozione diretta o indiretta di atti anche solo potenzialmente idonei ad alterare il normale svolgimento delle gare. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o con la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara al massimo di 1 (una) Stagione Sportiva;
- p) lo svolgimento all'interno e/o in prossimità dello Stadio di attività commerciali e promozionali non autorizzate da Milan. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o con la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara al massimo di 1 (una) Stagione Sportiva;
- q) l'offerta, anche per interposta persona, di denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati con l'obiettivo di alterare i risultati delle Gare. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da 1 (una) Stagione Sportiva fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive



- e/o la Revoca del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Stagioni Sportive fino a un massimo di 5 (cinque) Stagioni Sportive;
- r) le condotte consistenti nell'esposizione, senza autorizzazione del GOS, di striscioni/bandiere o realizzazione di coreografie. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 6 (sei) Gare;
 - s) le condotte configuranti uno stato di ubriachezza o di alterazione da sostanze stupefacenti. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o con la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara al massimo di 1 (una) Stagione Sportiva;
 - t) le condotte configuranti l'accettazione o l'agevolazione, direttamente o per interposta persona, di scommesse all'interno dello Stadio o in occasione delle Gare, nonché la raccolta, l'utilizzo, la diffusione, la comunicazione o la pubblicazione, con qualsiasi mezzo, di dati, statistiche, informazioni o altri contenuti relativi alla Gara per finalità di gioco, scommessa o, in genere, per finalità commerciali non autorizzate da Milan, fatte salve le attività di cronaca, critica, informazione e analisi sportiva svolte nel rispetto della normativa applicabile. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Gare fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive e/o con la Revoca del Gradimento da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 5 (cinque) Stagioni Sportive.
 - u) ogni violazione del "Regolamento d'uso dello Stadio" applicabile. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento e/o la Revoca del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive;
 - v) ogni violazione delle "Condizioni di vendita dei titoli di accesso per le singole gare" o delle "Condizioni generali di abbonamento" di volta in volta applicabili. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento e/o la Revoca del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive.

L'elenco delle Condotte Rilevanti non ha carattere esaustivo: saranno considerati Condotte Rilevanti anche i comportamenti o gli atti affini a quelli sopra elencati.

Art. 7 – Le segnalazioni

Nel caso in cui Milan riceva da altra società calcistica una comprovata e attendibile segnalazione scritta, per mezzo della quale venga comunicato che un soggetto, debitamente identificato, si è reso responsabile di comportamenti violenti, discriminatori, contrari ai principi di correttezza e probità o comunque contrari alle previsioni del presente Codice, in occasione di manifestazioni calcistiche disputate dalla società segnalante (il "Soggetto Segnalato"), Milan, con Decisione adottata dalla Commissione di Vigilanza, secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente Codice, ha la facoltà di rifiutare di contrarre con il Soggetto Segnalato qualunque contratto avente ad oggetto qualsiasi titolo di accesso allo Stadio (il "Rifiuto a Contrarre").

In questo caso, la Decisione viene comunicata al Soggetto Segnalato, a mezzo e-mail ovvero a mezzo raccomandata a/r, entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta di contrarre avanzata dal Soggetto Segnalato.

Art. 8 – Commissione di Vigilanza e Commissione di Sicurezza

La Commissione di Vigilanza è l'organo collegiale nominato da Milan competente ad applicare nei confronti del Tifoso responsabile di una Condotta Rilevante le Sanzioni dell'Avvertimento, della Sospensione del Gradimento e della Revoca del Gradimento.

La Commissione di Vigilanza è composta da tre membri nominati da Milan, i quali restano in carica per l'intera Stagione Sportiva, all'esito della quale sono automaticamente rinnovati per



la Stagione Sportiva successiva, a meno che Milan non provveda a una loro sostituzione, che può intervenire in ogni momento, nonché da un componente interno a Milan, privo di diritto di voto, responsabile della verifica e comunicazione della Decisione.

La Commissione di Vigilanza è coadiuvata nell'espletamento di tutte le attività necessarie all'adozione, nonché all'esecuzione della Decisione e dell'eventuale Revisione della Decisione ex art. 11, da parte delle competenti funzioni aziendali di Milan che operano quali organi ausiliari interni della Commissione di Vigilanza.

La Commissione di Vigilanza accerta le responsabilità del Tifoso e applica le Sanzioni, secondo la procedura di cui all'art. 9 del presente Codice.

La Commissione di Sicurezza è l'organo collegiale nominato da Milan competente ad esaminare le osservazioni motivate rese dal Tifoso avverso la Decisione della Commissione di Vigilanza, nei termini indicati dall'art. 11. La Commissione di Sicurezza è composta da 3 membri, di cui 2 interni e 1 esterno alla Società, nominati da Milan, i quali restano in carica per l'intera Stagione Sportiva, all'esito della quale sono automaticamente rinnovati per la Stagione Sportiva successiva, a meno che Milan non provveda a una loro sostituzione, che può intervenire in ogni momento.

Art. 9 – La procedura

La Commissione di Vigilanza è convocata su richiesta di almeno uno dei suoi componenti, in caso di segnalazioni di Condotte Rilevanti ricevute dalle Pubbliche Autorità, dalle Forze dell'Ordine, dalle Autorità sportive competenti, dal personale di servizio dello Stadio, da altre società calcistiche, dai soggetti indicati al precedente articolo 2 ovvero comunque acquisite da Milan attraverso elementi, documenti, immagini, filmati, contenuti digitali, segnalazioni o altre evidenze ritenute utili ai fini dell'accertamento.

La Commissione di Vigilanza è regolarmente costituita con la partecipazione, in qualsiasi forma, di tutti e tre i suoi componenti e adotta le proprie Decisioni in forma scritta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

La Commissione di Vigilanza è convocata per accertare i fatti e le responsabilità da cui possa derivare l'applicazione di almeno una delle seguenti Sanzioni: l'Avvertimento, la Sospensione del Gradimento, la Revoca del Gradimento.

Al fine di svolgere la citata attività istruttoria, la Commissione di Vigilanza può richiedere le giustificazioni al Tifoso e acquisirle qualora fornite e può acquisire, nei limiti della normativa applicabile, incluse le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, e di quanto strettamente necessario ai fini della valutazione della segnalazione e dell'accertamento dei fatti e della eventuale responsabilità, ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, immagini e/o filmati del sistema di videosorveglianza, relazioni del personale intervenuto addetto alla sicurezza nello Stadio, dichiarazioni rese da testimoni, materiale rinvenuto nel web, contenuti pubblicati o diffusi tramite social network, piattaforme digitali, servizi di messaggistica o altri mezzi di comunicazione, eventuali atti giudiziari, così come ogni altro elemento utile all'obiettivo ricostruzione del fatto.

L'acquisizione e la valutazione di contenuti disponibili online sono effettuate esclusivamente sulla base di specifiche segnalazioni o di elementi circostanziati relativi a una possibile Condotta Rilevante e sono limitate ai contenuti pertinenti e strettamente necessari ai fini dell'istruttoria. È esclusa qualsiasi attività di monitoraggio generalizzato, sistematico o preventivo dei comportamenti online dei Tifosi. Resta ferma la possibilità di acquisire e valutare i contenuti pubblicamente accessibili o legittimamente portati a conoscenza di Milan che presentino il collegamento qualificato previsto dall'art. 2.

All'esito dell'attività istruttoria, la Commissione di Vigilanza adotta, a maggioranza dei suoi componenti, la Decisione di applicare una Sanzione ovvero la Decisione di non applicare una Sanzione.



L'individuazione della Sanzione, così come la sua commisurazione, sono effettuate in modo proporzionale alla gravità della Condotta Rilevante, secondo i parametri di cui all'art. 4 del presente Codice.

Qualora la Commissione di Vigilanza adotti la Decisione di applicare una Sanzione, tale Decisione, viene comunicata al Tifoso nelle modalità indicate al successivo articolo 10.

Art. 10 – La Decisione

A pena di nullità, la Decisione adottata in forma scritta dalla Commissione di Vigilanza deve presentare i seguenti requisiti:

- i. le generalità del Tifoso o del Soggetto Segnalato destinatario della Decisione;
- ii. il dispositivo della Decisione, contenente l'indicazione del tipo di Sanzione applicata, nonché la sua durata;
- iii. la motivazione della Decisione, contenente l'indicazione degli elementi su cui si è fondata la Decisione;
- iv. data, luogo e descrizione sintetica del fatto oggetto della Decisione;
- v. l'indicazione del termine e delle modalità per ricorrere avverso la Decisione, con l'espresso avvertimento che la presentazione del ricorso non sospende l'effetto della Sanzione applicata;
- vi. l'informazione che lo Spettatore destinatario della Sanzione non ha diritto ad alcuna forma di rimborso relativa al titolo di accesso allo Stadio in suo possesso e ad eventuali benefit derivanti da programmi di fidelizzazione;
- vii. l'espresso avvertimento che al Tifoso sanzionato è fatto divieto di acquistare un nuovo titolo di accesso allo Stadio e/o utilizzare l'abbonamento, fintanto che perdura la Sanzione;
- viii. la data di adozione della Decisione.

La Sanzione è efficace dal momento in cui viene deliberata dalla Commissione di Vigilanza. Milan provvede alla comunicazione della Decisione al Tifoso mediante invio all'indirizzo di posta elettronica:

- utilizzato per l'acquisto del titolo di accesso o dell'abbonamento cui la Condotta Rilevante si riferisce;
- ovvero associato alla CRN del Tifoso.

Qualora non sia disponibile alcun indirizzo di posta elettronica fra quelli sopra indicati, ovvero la comunicazione non possa essere effettuata per cause non imputabili a Milan, la Decisione potrà essere consegnata direttamente al Tifoso presso lo Stadio in occasione del primo tentativo di accesso successivo all'adozione della Sanzione, intendendosi in tal caso validamente comunicata al momento della consegna.

Resta inteso che la comunicazione della Decisione costituisce mera informativa dell'avvenuta adozione della Sanzione, la quale resta efficace dalla data della relativa deliberazione.

La mancata lettura della comunicazione o il mancato ritiro della Decisione non pregiudicano l'efficacia della Sanzione, che resta efficace dalla data della relativa deliberazione.

L'applicazione della Sanzione non pregiudica il diritto di Milan di agire per la tutela dei suoi diritti presso le competenti autorità giudiziarie.

Resta ferma la facoltà di Milan di comunicare ogni necessaria informazione alle autorità competenti nei casi previsti dalla legge, in adempimento di obblighi normativi o regolamentari, ovvero a fronte di una legittima richiesta dell'autorità, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11 – Revisione della Decisione

Entro il termine di 7 giorni dalla data in cui viene ricevuta la comunicazione della Decisione, il soggetto destinatario della stessa ha diritto di presentare le proprie osservazioni motivate avverso la Decisione per chiederne la revisione.



Resta inteso che il diritto di presentare tali osservazioni è previsto esclusivamente nel caso in cui con la Decisione sia stata applicata la Sanzione della Sospensione del Gradimento o la Revoca del Gradimento e che, comunque, la richiesta di revisione della Decisione non sospende l'esecuzione della Sanzione.

Le osservazioni devono essere presentate a mezzo lettera raccomandata da spedire al seguente indirizzo: 20143 – Milano, Via Aldo Rossi, n. 8, all'attenzione di A.C. Milan S.p.A., Commissione Gradimento o a mezzo email all'indirizzo: commissione.gradimento@acmilan.com.

Le osservazioni vengono valutate dalla Commissione di Sicurezza nel termine di 7 giorni dalla data in cui Milan ne riceve copia.

All'esito di tale valutazione la Commissione di Sicurezza può confermare, revocare o riformare, anche *in peius*, la Decisione adottata precedentemente dalla Commissione di Vigilanza.

Decorso il predetto termine di 7 giorni senza che alcuna nuova Decisione sia stata adottata, la Decisione oggetto delle osservazioni è da intendersi tacitamente confermata, senza necessità di ulteriori notifiche.

Art. 12 – Privacy

Per quanto concerna la tutela dei dati personali e della riservatezza degli Spettatori, si rinvia all'informativa privacy disponibile sul sito internet www.acmilan.com, ove verranno eventualmente pubblicate nuove versioni della stessa.

Art. 13 – Pubblicazione e modifiche

Il presente Codice è pubblicato sul sito internet www.acmilan.com, così come ogni sua successiva ed eventuale modifica. Milan ha facoltà di modificare il Codice di Condotta, con effetti immediati anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, anche in conseguenza di provvedimenti legislativi, amministrativi o di Pubblica Sicurezza in genere. Di conseguenza, è onere dei soggetti interessati verificare ogni eventuale modifica del Codice sul sito sopra indicato.